

REGOLAMENTO GENERALE

1. TITOLO E OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE, LUOGO, DATA E ORARI

- 1.1** La manifestazione ha il seguente titolo: "AF - L'Artigiano in Fiera", 18ª Mostra Mercato Internazionale dell'Artigianato (di seguito la "Manifestazione") e avrà luogo nel Quartiere di Fieramilano, sito a Rho (Milano) dal 30 novembre all'8 dicembre 2013, con i seguenti ingressi: Porta Est, Porta Ovest, Porta Sud.
- 1.2** L'orario di apertura al pubblico è dalle ore 9.45 alle 22.30. Agli Espositori (come di seguito definiti) e ai loro collaboratori la permanenza negli stand è richiesta unora prima dell'apertura e un'ora dopo la chiusura serale.

2. ORGANIZZATORE E ENTI COLLABORATORI

- 2.1** La Manifestazione è organizzata da Ge.Fi. S.p.A., con sede a Milano, Viale Achille Papa, 30, (p.iva e numero Registro Imprese di Milano 11402090150) tel. 02-31.911.911, fax 02-31.911.920, e-mail: artigianoinfiera@gestioneffiera.com.
- 2.2** La Manifestazione si svolge con la collaborazione di:
- C.G.I.A., Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato
 - C.N.A., Confederazione Nazionale dell'Artigianato
 - C.A.S.A., Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani
 - C.L.A.A.I., Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane

3. DEFINIZIONI E ALLEGATI

- 3.1** Ai fini del presente contratto (il "Regolamento") le espressioni qui riportate avranno il significato ad esse di seguito attribuito:

Allegati	ha il significato di cui all'art. 3.2
Acconto	ha il significato di cui all'art. 10.1
Canone	ha il significato di cui all'art. 10.2
Domanda di Ammissione	indica la domanda di ammissione che il Richiedente presenta per partecipare come Espositore alla Manifestazione
Espositore	indica l'impresa ammessa ad esporre alla Manifestazione
Fiera Milano	indica Fiera Milano S.p.A.
Manifestazione	"AF - L'Artigiano in Fiera", 18ª Mostra Mercato Internazionale dell'Artigianato
Organizzatore	indica Ge.Fi. S.p.A.
Primo Termine	indica il 30 settembre 2013
Quartiere Fiera Milano	indica l'intero polo fieristico sito a Rho (Milano)
Quota di Iscrizione	ha il significato di cui all'art. 9.5
Regolamento	indica il presente regolamento
Regolamento Tecnico	ha il significato di cui all'art. 26.2
Responsabile	ha il significato di cui all'art. 26.5
Richiedente	persona fisica o giuridica che chiede di partecipare alla Manifestazione
Riepilogo	ha il significato di cui all'art. 12.1
Saldo	ha il significato di cui all'art. 10.2
Secondo Termine	indica il 31 ottobre 2013

- 3.2** Gli allegati del Regolamento ("Allegati") fanno parte integrante e sostanziale dello stesso.

4. REQUISITI DI AMMISSIONE

- 4.1** Per poter esporre alla Manifestazione occorre avere i seguenti requisiti:
- a)** Le imprese artigiane (italiane e straniere) devono essere regolarmente iscritte all'Albo delle imprese artigiane tenuto dalle Camere di Commercio (o organismo equipollente per le imprese estere); Ogni Richiedente dovrà provare l'appartenenza all'Albo delle Imprese Artigiane (o altri enti analoghi per le imprese straniere) fornendo - unitamente alla Domanda di Ammissione - un recente certificato di iscrizione oppure, (solo per i cittadini dei paesi facenti parte dell'Unione Europea), una autocertificazione, ai sensi della legge n. 15 del 4.1.1968, della legge n. 127 del 15.1.1997 e del conseguente regolamento contenuto nel DPR n. 403 del 20.10.1998.
 - b)** Tutte le imprese artigiane, anche quelle che partecipano tramite enti in forma collettiva, agenti o rappresentanti, devono produrre i beni e i servizi inclusi nel repertorio merceologico ("Repertorio Merceologico") allegato al presente Regolamento (Allegato 1).
 - c)** Per enti in forma collettiva (consorzi, enti pubblici, enti pubblici territoriali, ecc.) è necessario che le imprese partecipanti siano singolarmente individuate con l'indicazione della ragione sociale.
 - d)** Le imprese che partecipano tramite rappresentanti o agenti devono essere singolarmente individuate con l'indicazione della ragione sociale. I rappresentanti e gli agenti dovranno, a richiesta dell'Organizzatore, provare la loro qualifica di rappresentante o agente esclusivo per l'Italia.
 - e)** Sono ammesse ad esporre società di import-export (italiane e straniere) di prodotti artigianali.
 - f)** Sono ammessi a partecipare anche i soggetti produttori e distributori di beni e servizi previsti dal punto 11 del Repertorio Merceologico.
 - g)** Sono ammessi a partecipare al salone denominato "Eco Navigare" tutti i soggetti produttori e distributori di beni e servizi di cui al punto 12 del Repertorio Merceologico.
 - h)** I prodotti alimentari sono ammessi alla Manifestazione esclusivamente su autorizzazione espressa dell'Organizzatore. In ogni caso (salvo deroghe), la presenza di prodotti alimentari nell'ambito di partecipazioni collettive istituzionali non deve superare il 20% dell'area complessiva prenotata.
 - i)** Le imprese artigiane non devono essere mai state soggette ad un provvedimento di esclusione da una delle precedenti edizioni della Manifestazione.
- 4.2** Ogni Richiedente deve fornire la documentazione idonea a provare e documentare la propria attività. Tale obbligo vale anche per le imprese rappresentate tramite rappresentanti o agenti e per le imprese partecipanti in forma collettiva.
- 4.3** L'Organizzatore si riserva di ammettere alla Manifestazione:
- a)** soggetti che, pur privi dei requisiti amministrativi richiesti, producono prodotti di proprio ingegno assimilabili a prodotti artigianali;
 - b)** organizzazioni di volontariato senza fini di lucro (ONLUS) che esponano prodotti artigianali di propria produzione; l'Organizzatore si riserva d'invitare in qualità di sponsor produttori di beni e servizi di diversi ambiti merceologici.
- 4.4** In ogni caso, l'Organizzatore può rifiutare l'ammissione alla Manifestazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio e senza alcun obbligo di motivazione, che il Richiedente non presenti i necessari requisiti di idoneità. Il rifiuto all'ammissione alla Manifestazione non può dar luogo ad alcun risarcimento danni richiesto per qualsivoglia titolo.

5. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE, PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE E MANCATA ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

- 5.1** L'accettazione del presente Regolamento va effettuata negli appositi spazi previsti nella Domanda di Ammissione.

- 5.2** Dopo che il Richiedente ha compilato la Domanda di Ammissione alla Manifestazione in formato elettronico che potrà trovare sul sito www.artigianoinfiera.com, l'Organizzatore provvede ad inviare, via posta elettronica, la Domanda di Ammissione compilata in formato pdf affinché il legale rappresentante del Richiedente provveda a stamparla, sottoscrivere e inviarla all'Organizzatore a mezzo del servizio postale unitamente alla prova dell'avvenuto versamento dell'acconto e alla documentazione obbligatoria richiesta. L'invio mediante il servizio postale della Domanda di Ammissione con la sottoscrizione in originale dal legale rappresentante del potenziale Espositore va effettuato anche nell'ipotesi di cui al precedente art. 4.1 lett. c) e d).
- 5.3** La Domanda di Ammissione non può contenere né riserve, né condizioni di sorta e deve pervenire all'Organizzatore entro il 30 settembre 2013 (il "Primo Termine"). Oltre il Primo Termine, le Domande di Ammissione viene presa in considerazione solo compatibilmente alla disponibilità di spazio.
- 5.4** A pena di ammissibilità, le Domande di Ammissione, compilate e firmate dal Richiedente in persona del legale rappresentante, pervenute all'Organizzatore entro il Primo Termine, devono essere accompagnate dalla prova dell'avvenuto pagamento dell'Acconto e della Quota di Iscrizione (come definiti al successivo art. 9 del presente Regolamento), entrambi oltre IVA ove dovuta (vedi successivo articolo 33) e da tutta la documentazione obbligatoria richiesta dall'Organizzatore.
- 5.5** La domanda per le aziende presenti in collettive può essere presentata per via telematica compilando il form che ciascun titolare di stand trasmette ad ogni azienda presente in collettiva. Una volta compilato il form, l'azienda è chiamata ad accettare specificatamente tutti gli articoli del presente Regolamento. A seguito di detta accettazione, l'azienda riceve via mail una conferma alla quale l'azienda stessa deve rispondere con le modalità ivi indicate. La Domanda sarà considerata presentata dall'Organizzatore a ricevimento di tale ultima risposta.
- 5.6** Il pagamento dell'Acconto e della Quota di Iscrizione e la conseguente emissione delle relative fatture non costituiscono accettazione della Domanda di Ammissione da parte dell'Organizzatore. In caso di mancata accettazione della Domanda di Ammissione sarà restituito l'intero somma corrisposta dal Richiedente all'Organizzatore, con rinuncia espressa del Richiedente a qualsiasi ulteriore somma sia essa a titolo di indennizzo e/o di risarcimento e/o di spese.

6. I PRODOTTI ESPOSTI

- 6.1** Tutti i prodotti presenti negli stand delle aree Italia, Europa e Paesi del Mondo devono essere:
- I)** esclusivamente di produzione artigianale;
 - II)** compresi nelle categorie indicate dal Repertorio Merceologico di cui all'Allegato 4.1 b; e
 - III)** quelli dettagliatamente descritti dagli Espositori nell'apposito quadro della Domanda di Ammissione.
- IV)** rappresentati da un marchio conforme alla normativa italiana rinveniente negli artt. 2569 - 2574 c.c. e negli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale), e alla normativa comunitaria e internazionale, a seconda della natura italiana, comunitaria o internazionale dello stesso.
- 6.2** Gli Espositori, compresi i rappresentanti e gli agenti, non potranno presentare merci, beni o servizi diversi da quelli indicati nella Domanda di Ammissione. A tal fine l'Organizzatore, durante la Manifestazione, effettua una serie di controlli presso tutti gli stand per verificare che i prodotti esposti o i servizi offerti siano conformi a quanto dichiarato nella Domanda di Ammissione.
- 6.3** Qualora venga riscontrata l'esposizione di prodotti
- I)** industriali o di produzione in serie; e/o
 - II)** manifestamente contraffatti; o comunque
 - III)** non rispondenti alla descrizione in dettaglio riportata nella Domanda di Ammissione
 - IV)** in violazione delle norme di cui al paragrafo 6.1 (IV):
- a)** il presente regolamento si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
 - b)** l'Organizzatore procede alla immediata chiusura dello stand, senza obbligo di alcun preavviso;
 - c)** l'Organizzatore e Fiera Milano hanno diritto a trattenere tutte le somme di cui al successivo art. 9 (Canone e Quota d'iscrizione) o di prelevarle, se non ancora corrisposte, a titolo di penale, fatto salvo ogni ulteriore maggior danno;
 - d)** l'Organizzatore può escludere l'Espositore dalle successive edizioni della Manifestazione.
- 6.3.1** In particolare, per quanto attiene all'ipotesi di cui al precedente paragrafo 6.3 (II e IV), resta inteso che l'iter di cui al paragrafo 6.3, a), b), c), e d):
- (I)** costituisce per l'Organizzatore una facoltà e non un obbligo;
 - (II)** è adottata dall'Organizzatore - coerentemente a quanto previsto al successivo art. 28.1 - esclusivamente a tutela dell'affidamento dei visitatori e della reputazione commerciale della Manifestazione.
- 6.4** Agli Espositori di alimentari è comunque fatto obbligo, di
- I)** attenersi alle disposizioni del Comune di Rho;
 - II)** ottenere i necessari nullaosta dell'Azienda Sanitaria Locale;
 - III)** rispettare le norme particolari che verranno comunicate dall'Organizzatore;
 - IV)** utilizzare una protezione in plexiglas o in vetro per tutelare l'igiene, qualora si tratti di prodotti sfusi;
 - V)** munirsi di banco frigo per garantire ai prodotti le temperature previste dalla legge, qualora si tratti di vendita di prodotti freschi. Qualora l'Espositore non rispetti gli obblighi di cui ai precedenti punti da I) a V), il presente regolamento si risolve di diritto e l'Organizzatore e Fiera Milano hanno diritto a trattenere tutte le somme di cui all'art. 9 o di prelevarle se non ancora corrisposte, fatto salvo ogni ulteriore maggior danno.
- 6.5** Gli Espositori che esercitano una attività di preparazione e trasformazione con cottura di prodotti alimentari all'interno dei padiglioni della Manifestazione sono tenuti a dotarsi di cappa aspirazione dei fumi con motore e relativo canale per l'espulsione dei fumi all'esterno. Tale attività rimane subordinata all'individuazione di un punto di uscita all'esterno del canale nella miglior posizione possibile a cura e spese dell'Espositore stesso.

7. VENDITA PRODOTTI

- 7.1** Ai sensi dell'art. 2 della Legge Reg. n. 30 del 10.12.2002, durante la manifestazione è consentita la vendita dei prodotti esposti con consegna immediata al pubblico. In questo caso, è fatto obbligo agli Espositori di adeguarsi alla normativa vigente in tema di certificazione fiscale delle operazioni (consegna di scontrino fiscale ovvero ricevuta fiscale o fattura), seguendo le prescrizioni relative alla modalità di certificazione prescelta.
- 7.2** Gli Espositori dei Paesi appartenenti alla UE devono attenersi alla normativa italiana in vigore. In particolare dovranno procedere o (i) a identificazione diretta o (ii) a nomina di un rappresentante fiscale prima dell'inizio della Manifestazione. Si raccomanda il confronto col proprio consulente fiscale per le procedure di cui sopra.
- 7.3** Agli Espositori dei paesi non appartenenti alla UE è fatto obbligo di nominare un rappresentante fiscale e attenersi alla normativa italiana vigente in materia. Si raccomanda il confronto col proprio consulente fiscale per le procedure di cui sopra.
- 7.4** Ogni Espositore deve obbligatoriamente esporre, in modo chiaramente visibile, il prezzo di ogni prodotto posto in vendita.
- 7.5** Alcune merci di produzione industriale quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ceramiche, parquet, impianti di sicurezza, sistemi di condizionamento, ecc. ... possono essere esposte dall'Espositore nello stand, solo dopo accordi scritti con l'Organizzatore e a condizione imprescindibile che dette merci siano strumentali alla promozione del lavoro artigianale (posa, installazione, ecc. ...). E' in ogni caso vietata, pena la chiusura dello stand, l'esposizione e la promozione dei relativi marchi industriali.

8. LE ATTIVITA' SVOLTE DALLE IMPRESE PARTECIPANTI

- 8.1** Tutte le imprese artigiane (Italiane e straniere) devono svolgere la propria attività nel rispetto delle relative normative vigenti in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, sanitaria, infortunistica, giuslavorista, di marchi, brevetti e segni distintivi in genere e di proprietà intellettuale.
- 8.2** Le normative vigenti di cui al precedente paragrafo 8.1 si intendono elencate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo.
- 8.3** In caso di violazione del disposto di cui ai precedenti paragrafi 8.1 e 8.2:
- a)** il presente regolamento si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
 - b)** l'Organizzatore procede all'immediata chiusura dello stand ed alla rimozione dei prodotti in esso contenuti, il tutto senza alcun preavviso;
 - c)** l'Organizzatore si riserva sin d'ora di applicare una penale pari al valore dello stand, salvo il maggior danno;
 - d)** l'Espositore è escluso di diritto dalle successive edizioni della Manifestazione.

9. CANONE E QUOTA DI ISCRIZIONE

- 9.1** Il canone di partecipazione con l'eventuale supplemento lati liberi (di seguito il "Canone") ha il seguente ammontare, comprensivo del pre-allestimento di base, per moduli di 12 metri quadrati (minimo), 16 metri quadrati, e multipli:
- stand con un lato libero: euro 235,00 (duecentotrentacinque/00) al metro quadrato, oltre IVA ove dovuta (vedi successivo articolo 33)
 - supplemento per lati liberi: euro 32,00 (trentadue/00), al metro quadrato, oltre IVA ove dovuta (vedi successivo articolo 33)
- 9.2** L'Organizzatore, pur tenendo conto delle richieste di lati liberi richiesti dagli Espositori, si riserva di assegnare gli stessi compatibilmente con le disponibilità di spazi e con le esigenze tecniche e di organizzazione generale della manifestazione. La conferma dei lati liberi avviene esclusivamente per iscritto con la comunicazione di assegnazione degli stand (si veda successivo art. 13).
- 9.3** Il preallestimento di base è composto da:
- I)** pareti di separazione tra uno stand e l'altro;
 - II)** moquette;
 - III)** insegna con ragione sociale dell'Espositore;
 - IV)** illuminazione;
 - V)** una presa elettrica (300 watt) e un interruttore proporzionalmente ai mq assegnati.
- Gli Espositori potranno eventualmente presentare proposte di allestimenti autonomi esclusivamente per stand superiori a 96 (novecentasei) metri quadrati. Tale limite non vale per gli Espositori del salone "Eco Navigare".
- 9.4** Il Canone e la Quota di Iscrizione (come definita al successivo art. 9.5) comprendono inoltre:
- I)** tessere di servizio per Espositori e loro personale in quantitativo proporzionale alla superficie dello stand (n. 2 ogni 6 metri quadrati), fino a un massimo di 20 tessere;
 - II)** assistenza tecnica all'Espositore nel periodo di svolgimento della manifestazione e durante le fasi di allestimento e smobilitazione degli stand;
 - III)** iscrizione nel catalogo ufficiale della manifestazione o strumento equivalente
 - IV)** sorveglianza generale dei padiglioni e prevenzione generale antincendio;
 - V)** potenza elettrica installata fino a 5 KW (per impianti elettrici supplementari al preallestimento di base, che prevede 1 presa elettrica da 300 watt/modulo);
 - VI)** estintori
 - VII)** imposta comunale sulla pubblicità (si veda successivo art. 20).
- 9.5** Oltre al Canone, il Richiedente deve corrispondere la quota di iscrizione (di seguito "Quota di Iscrizione") che va ad aggiungersi al canone di partecipazione pari a:
- euro 790,00 (settecentonovanta/00), oltre IVA ove dovuta (vedi successivo articolo 33), per ogni singola impresa titolare di stand;
 - euro 790,00 (settecentonovanta/00), oltre oltre IVA ove dovuta (vedi successivo articolo 33) per ogni impresa oltre al titolare dello stand o azienda rappresentata presente in stand collettivi (si veda successivo articolo 11).
- La Quota di Iscrizione comprende l'iscrizione nel catalogo o strumento equivalente. Parte della Quota di Iscrizione pari ad euro 450,00 (la "Quota di iscrizione alla Piattaforma AF "MAKE HAND BUY") è per l'attivazione sulla Piattaforma AF "MAKE HAND BUY" di una Vetrina Virtuale (si veda successivo art. 19.2.1, 19.2.2 e 19.2.3). Nella quota è compreso anche l'importo dell'assicurazione obbligatori All - Risks, pari ad € 90,00 (si veda successivo art. 21).

10. TERMINI DI PAGAMENTO, MANCATO PAGAMENTO DEL SALDO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 10.1** A pena di ammissibilità, la Domanda di Ammissione deve essere accompagnata dalla prova di avvenuto pagamento delle seguenti somme:
- I)** un acconto, pari al 50% della superficie richiesta, oltre IVA ove dovuta (vedi successivo articolo 33), con esclusione di eventuali lati liberi richiesti ("Acconto");
 - II)** Quota di Iscrizione, oltre IVA ove dovuta (vedi successivo articolo 33), per il titolare di stand;
 - III)** Quota di iscrizione, oltre IVA ove dovuta (vedi successivo articolo 33), per ogni casa rappresentata (in caso di partecipazioni collettive o import-export).
- 10.2** Il saldo del Canone (50% del Canone, di seguito il "Saldo") deve essere corrisposto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa fattura e comunque entro il 31 ottobre 2013 ("Secondo Termine"). E' riconosciuta all'Organizzatore la facoltà di concedere all'Espositore la possibilità di corrispondere il Saldo mediante pagamenti rateali, l'ultimo dei quali dovrà, in ogni caso, scadere entro il Secondo Termine. Le fatture emesse dopo il Secondo Termine dovranno essere pagate a vista.
- 10.3** L'Organizzatore non prenderà in considerazione le Domande di Ammissione prive della ricevuta di pagamento della Quota di Iscrizione e dell'Acconto e della Domanda di attivazione della Vetrina Virtuale e si riserva di prendere in considerazione la Domanda di Ammissione inviata dopo il Primo Termine non accompagnata dalla ricevuta del pagamento del Saldo.
- 10.4** In ogni caso, il mancato pagamento della Quota di Iscrizione, del Canone e dell'eventuale Conguaglio (come definito al successivo art. 13.6.1) non consente all'Espositore di partecipare alla Manifestazione e quindi di accedere al Quartiere Fiera Milano che, per detti fini, gli sarà precluso. In tale ipotesi il presente Regolamento si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e l'Organizzatore e Fiera Milano hanno diritto di ritenere la Quota di Iscrizione e l'Acconto a titolo di Penale, fatto salvo il maggior danno.
- 10.5** Qualora l'Espositore, nell'ipotesi di mancato pagamento della Quota di Iscrizione e/o del Canone e/o dell'eventuale Conguaglio (come definito al successivo art. 13.6.1), riesca ad accedere, per qualsivoglia ragione, alla Manifestazione, l'Organizzatore ha diritto di far chiudere immediatamente lo stand. La merce che ivi si trova sarà costituita in pegno ai sensi dell'art. 2786 e ss. c.c. a garanzia del pagamento delle somme dovute a titolo di Canone, Quota d'iscrizione o altri oneri. Qualora l'Espositore non provveda al pagamento entro i 3 giorni successivi alla chiusura dello stand, le merci in pegno saranno vendute nei modi di cui all'art. 2797 c.c.. Nell'ipotesi di cui al presente paragrafo, l'Espositore è escluso dalle successive edizioni della Manifestazione.
- 10.6.1** I pagamenti devono essere effettuati tramite assegno, carta di credito o bonifico bancario esclusivamente a favore di Fiera Milano spa:
BANCA INTESA SAN PAOLO FILIALE 00988 PUBLIC FINANCE
Coordinate bancarie:
ITALIA: IBAN IT 15 J 03069 03390 210822770197
INTERNAZIONALI: SWIFT/BIC BCITIMM988
- AI sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, che ha introdotto il c.d. obbligo della "tracciabilità dei flussi finanziari" i soggetti pubblici tenuti all'applicazione di tale normativa devono effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario (v. art. 10.9).
- 10.6.2** Se effettuata tramite bonifico, nella causale del pagamento deve essere obbligatoriamente indicata la Manifestazione ("AF - L'ARTIGIANO IN FIERA 2013"). I soggetti pubblici tenuti all'applicazione dell'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 devono riportare nella causale di pagamento anche il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).
- 10.6.3** In ogni caso il pagamento dell'Acconto e del Saldo dovranno riportare chiaramente la stessa ragione sociale indicata dal Richiedente nella Domanda di Ammissione.
- 10.7** Resta inteso che tutti i servizi compresi nel Canone e nella Quota di Iscrizione (in particolare l'inclusione nel catalogo ufficiale) vengono garantiti solo qualora l'Organizzatore riceva la Domanda di Ammissione unitamente

- alle ricevute di pagamento della Quota di Iscrizione e dell'Acconto entro il Primo Termine.
- 10.8** I pass per l'allestimento nei giorni di mobilitazione saranno inviati esclusivamente agli Espositori in regola con il pagamento del Canone (acconto e saldo) di partecipazione, della quota di iscrizione e dell'eventuale conguaglio (come definito al successivo art. 13.6.1).
- 10.9** L'Organizzatore si impegna ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 ad osservare e garantire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla stipula del presente regolamento, ed in particolare:
- con apposito allegato si procede alla comunicazione delle coordinate del conto corrente bancario dedicato alle commesse c.d. pubbliche e dei nominativi dei soggetti abilitati ad operare sul predetto conto;
 - si impegna a comunicare al soggetto pubblico entro sette giorni dal verificarsi dell'Evento ogni eventuale variazione relativa la predetto conto corrente e/o ai soggetti autorizzati ad operare su di esso;
 - si impegna ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge in vigore.
- L'Organizzatore prende atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del regolamento. Resta inteso altresì, ai sensi dell'art. 3 comma 9bis della l. 136/2010, che il mancato utilizzo del bonifico bancario idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del regolamento.
- L'Organizzatore darà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede stazione appaltante, qualora avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 legge 136/2010.

11. DICHIARAZIONI MENDACI E ISCRIZIONE CASE RAPPRESENTATE

- 11.1** Qualora l'Organizzatore riscontrasse che l'Espositore si è iscritto alla Manifestazione sotto falso nome o falsa denominazione sociale o tramite l'uso di un nome o una denominazione sociale esistenti ma che non appartengono all'Espositore presente alla Manifestazione, verrà disposta l'immediata chiusura dello stand, a prescindere dalla presenza o meno dei requisiti di ammissione dell'Espositore presente in fiera o del soggetto di cui utilizza nome o denominazione sociale. Gli stessi saranno inoltre entrambi esclusi dalle successive edizioni della Manifestazione. Al tal fine, onde verificare il rispetto del presente divieto, l'Organizzatore si riserva il diritto di svolgere ogni opportuno controllo su scontrini, dispositivi pos, merce e tutto quanto presente nello stand". L'Organizzatore si riserva di procedere in ogni opportuna sede, civile e penale, nei confronti dell'Espositore e del suo prestatore.
- 11.2** L'Espositore (in particolare in caso di partecipazioni collettive, di società di import-export o condivisione di stand) è tenuto a specificare la ragione sociale e relativi dati (sede legale, p.iva, recapiti telefonici e eventuale e-mail) di tutte le imprese eventualmente rappresentate o presenti nello stand. A tal fine si precisa che ogni impresa rappresentata è tenuta a compilare e sottoscrivere la Domanda di Adesione per aziende presenti in stand collettivi inviata all'Espositore con la notifica dello stand.
- 11.3** Per ciascuna delle imprese rappresentate l'Espositore è tenuto a corrispondere la Quota di Iscrizione. Per ciascuna casa rappresentata l'Espositore è tenuto a presentare i documenti richiesti (vedi articolo 4).

12. RIEPILOGO CONTO - BUONI D'USCITA

- 12.1** Durante la Manifestazione, Fiera Milano consegna all'Espositore direttamente allo stand un riepilogo di tutte le fatture emesse per servizi e forniture supplementari, nonché eventuali altri addebiti ("Riepilogo"). Il pagamento di tali servizi può essere effettuato presentando detto riepilogo presso le filiali delle banche presenti nel Quartiere Fiera Milano.
- 12.2** All'atto del pagamento del saldo portato dal Riepilogo saranno convalidati i "buoni d'uscita" che, debitamente compilati, dovranno essere presentati alla sorveglianza ai cancelli del quartiere fieristico. Ulteriori "buoni d'uscita" possono essere richiesti al Customer Service. Per ogni uscita di materiale è obbligatorio predisporre e presentare un singolo "buono d'uscita".

13. ASSEGNAZIONE E DIMENSIONI DEGLI STAND

- 13.1** L'assegnazione dello stand è valida solo per il Richiedente/Espositore, cui verrà intestata. L'Espositore può occupare solo gli spazi assegnati e nessuno spazio ulteriore, in particolare corsie, spazi comuni e uscite di sicurezza.
- 13.2** L'ammissione alla Manifestazione e la conseguente assegnazione dello stand avvengono compatibilmente con la disponibilità degli spazi espositivi destinati alle presenze collettive, alle presenze regionali e alle varie presenze individuali. L'ordine cronologico di ricevimento delle Domande di Ammissione è adottato quale principale criterio per l'assegnazione degli spazi.
- 13.3** La maglia espositiva della manifestazione non consente l'assegnazione di metrature diverse da quelle indicate nel Regolamento (moduli da 12 o 16 metri quadrati e multipli). Pertanto gli stand delle dimensioni richieste dai Richiedenti verranno assegnati sino ad esaurimento, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 13.1 anche sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle Domande di Ammissione.
- 13.4** L'assegnazione degli stand viene effettuata dall'Organizzatore, tenuto conto dell'interesse generale della Manifestazione, delle eventuali ripartizioni per settori geografici e merceologici e delle indicazioni espresse dal Richiedente.
- 13.5** In ogni caso, l'Organizzatore ha facoltà di modificare l'ubicazione e il collocamento dello stand già assegnato, oppure di modificare la conformazione o le dimensioni, qualora le circostanze lo rendano necessario e/o opportuno.
- 13.6.1** Fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi del presente art. 13, resta inteso che in caso di assegnazione da parte dell'Organizzatore di metrature diverse rispetto a quelle indicate nella Domanda di Ammissione, l'Organizzatore conterà gli eventuali conguagli (il "Conguaglio") emettendo, a seconda dei casi, le relative fatture e/o note di credito.
- 13.6.2** Il pagamento da parte dell'Espositore dell'eventuale fattura relativa al Conguaglio dovrà essere effettuato dall'Espositore stesso, nei modi di cui al precedente articolo 10.6.1 e 10.6.2, a vista, pena la risoluzione di diritto del Regolamento ex art. 1456 c.c. ed il conseguente divieto di partecipazione dell'Espositore alla Manifestazione.

14. DIVIETO DI CESSIONE - PENALE

- 14.1** E' vietata la cessione totale o parziale, a qualsivoglia titolo, dello stand assegnato. In caso di accertata violazione di tale divieto, il presente regolamento si risolve di diritto, l'Organizzatore e Fiera Milano hanno diritto a trattenere tutte le somme di cui all'art. 9 o di pretendere se non ancora corrisposte, a titolo di penale, fatto salvo ogni ulteriore maggior danno. I beni, le merci e gli allestimenti introdotti ed esposti abusivamente dal cessionario potranno essere rimossi dall'Organizzatore a rischio e spese dell'Espositore.

15. RECESSO DELL'ESPOSITORE E PENALE

- 15.1** L'Espositore a cui è stato assegnato uno stand può recedere dal regolamento tramite l'invio di una raccomandata a.r. (o se inviata da Paese diverso dall'Italia con altra modalità equipollente) che deve pervenire all'Organizzatore entro il Secondo Termine. In tal caso
- I)** se lo stand lasciato libero è riassegnato ad un altro richiedente, l'Organizzatore e Fiera Milano hanno diritto di ritenere, a titolo di penale, l'Acconto e la Quota di Iscrizione; se dette somme sono ancora dovute, l'Espositore è tenuto a corrisponderele sempre a titolo di penale;
 - II)** qualora lo stand non sia assegnato ad altro Richiedente, l'Espositore che ha receduto deve corrispondere l'intero Canone (Acconto + Saldo) a titolo di penale.
- 15.2** Qualora il recesso - espresso con le modalità di cui all'art. 15.1 - pervenga dopo il Secondo Termine, l'Organizzatore e Fiera Milano hanno diritto a trattenere l'intero Canone a titolo di penale. Qualora, per qualsivoglia ragione il Canone non sia stato ancora corrisposto per intero, l'Organizzatore e Fiera Milano potranno trattenere le somme già corrisposte ed esigere il pagamento del saldo.

16. MANCATO O RITARDATO ARRIVO

- 16.1** Qualora l'Espositore - per qualsivoglia motivo - non prenda possesso dello stand assegnatogli entro il 29 novembre 2013, ore 13.00, o qualora si presenti a Manifestazione iniziata, l'Organizzatore ha facoltà di risolvere il regolamento di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, conseguentemente, di disporre liberamente dello spazio non occupato.
- 16.2** Le somme corrisposte o ancora dovute dall'Espositore per il pagamento del Canone saranno trattenute e/o richieste a titolo di penale e nulla potrà essere richiesto dall'Espositore a qualsiasi titolo o ragione. In caso di mancata occupazione dello stand da parte dell'Espositore, l'Organizzatore si riserva il diritto di escludere l'Espositore dalle successive edizioni della manifestazione.

17. SISTEMAZIONE E ALLESTIMENTO DEGLI STAND

L'allestimento della parte interna degli stand dovrà essere realizzato osservando strettamente le norme contenute nel "Regolamento Tecnico". L'Espositore è tenuto in ogni caso a presentare preventivamente all'Organizzatore il progetto di allestimento perché questi l'approvi.

18. VIGILANZA DEGLI STAND

18.1 Fiera Milano provvede a un servizio di vigilanza generale dei padiglioni. Tuttavia la custodia e la sorveglianza degli stand durante l'orario di apertura al pubblico dei padiglioni compete ai rispettivi Espositori.

18.2 È fatto obbligo pertanto agli Espositori che presentano oggetti facilmente asportabili di essere presenti nello stand puntualmente all'orario di apertura dei padiglioni e di presidiare lo stand medesimo fino alla chiusura serale. Gli oggetti di valore facilmente asportabili dovranno essere riposti ogni sera in cassetti o armadi.

In particolare, gli Espositori che presentano oreficeria e gioielleria dovranno:

- I)** verificare la funzionalità ed efficienza delle serrature di sicurezza degli ingressi degli stand;
- II)** verificare la chiusura interna ed esterna delle vetrine;
- III)** garantire la presenza nello stand di proprio personale per tutta la durata della giornata espositiva;
- IV)** limitare la presenza dei preziosi fuori dagli armadi blindati e/o cassellotti;
- V)** adottare la massima cautela nelle fasi di presentazione di preziosi ai potenziali compratori;
- VI)** utilizzare esclusivamente cassellotti e/o armadi di sicurezza per la custodia dei preziosi all'interno del Quartiere;
- VII)** in nessun caso utilizzare armadietti e/o contenitori privi delle adeguate caratteristiche di sicurezza.

19. CATALOGO ED ATTIVAZIONE VETRINA VIRTUALE SULLA PIATTAFORMA AF "MAKE HAND BUY"

19.1.1 L'Organizzatore realizza il catalogo ufficiale della Manifestazione che riporta l'elenco degli Espositori, la loro produzione e ogni informazione utile al pubblico per facilitare la visita alla Manifestazione.

19.1.2 Le informazioni pubblicate sul catalogo o strumento equivalente sono tratte dalla Domanda di Ammissione. L'Espositore, con l'accettazione del Regolamento, esonera l'Organizzatore da ogni responsabilità per errori e omissioni dovute a colpa.

19.2.1 Con la Domanda di Ammissione, l'Espositore richiede l'attivazione della Piattaforma AF "Make Hand Buy", una vetrina virtuale con la quale potrà commercializzare via internet i propri prodotti al pubblico. L'Organizzatore potrà a sua esclusiva e discrezionale scelta, accettare la richiesta di Attivazione della Piattaforma AF "Make Hand Buy".

La richiesta va effettuata anche nell'ipotesi di cui al precedente art. 4.1 lett. c) e d).

19.2.2 A seguito di tale richiesta, le modalità di attivazione della vetrina virtuale pubblicata sulla Piattaforma AF "Make Hand Buy", nonché i reciproci diritti ed obblighi saranno disciplinati unicamente dalle disposizioni di cui alle Condizioni di Attivazione della Piattaforma AF "Make Hand Buy" (Allegato 3). Resta tuttavia inteso che, come disciplinato nelle Condizioni di Attivazione della Piattaforma AF "Make Hand Buy", la validità del suddetto contratto è condizionata (i) alla effettiva partecipazione dell'Espositore alla Manifestazione senza che lo stesso sia incorso in inadempimenti e/o violazioni del presente Regolamento, nonché (ii) all'esatto pagamento da parte dell'Espositore della Quota di Iscrizione, del Canone e dell'eventuale Conguaglio.

19.2.3 Nel caso in cui l'Organizzatore decida, a sua esclusiva e discrezionale scelta e senza obbligo alcuno di motivazione, di non accettare la richiesta di Attivazione della Piattaforma AF "Make Hand Buy" dell'Espositore, provvederà a restituire, salve le ipotesi di cui agli articoli 10.4) e 15), al Richiedente la Quota di iscrizione alla Piattaforma AF "Make Hand Buy". È espressamente pattuita la facoltà dell'Organizzatore di compensare la Quota di iscrizione alla Piattaforma AF "Make Hand Buy" con tutto o parte degli importi ancora dovuti a qualsiasi titolo dal Richiedente, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Saldo, il Conguaglio, le penali.

20. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

20.1 È stato concluso con il Comune di Rho un accordo nell'interesse degli Espositori, secondo cui l'imposta sulla pubblicità prevista dal DPR 26.10.1972 n. 639, è fissata forfettariamente, sulla base della superficie occupata dalla Manifestazione.

20.2 Allo scopo di evitare le onerose procedure che gli Espositori sarebbero tenuti a svolgere direttamente, tale imposta è inclusa nel canone di partecipazione e Fiera Milano provvede successivamente al relativo versamento al Comune di Rho.

21. DICHIARAZIONE DI VALORE - ASSICURAZIONI - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

21.1 Dichiarazione di valore - L'Espositore è tenuto a dichiarare, utilizzando l'apposito formulario allegato ai formulari on-line, il "valore effettivo" complessivo di merci, macchinari, materiali di allestimento e attrezzature che prevederà di portare e/o utilizzare nel Quartiere Fieristico, anche per conto dei marchi rappresentati fermo che, in difetto di tale dichiarazione, si intenderanno per accettati i capitali minimi di cui all'Art. 15.2 che segue e salva in ogni caso la facoltà di Fiera Milano di verificare la dichiarazione eventualmente resa.

In caso di sinistro, in mancanza di corrispondenza fra il valore dichiarato dall'Espositore e il valore reale dei beni assicurati, il valore assicurato sarà comunque quello dichiarato dall'Espositore. L'assicuratore, in ogni caso, avrà facoltà di corrispondere il risarcimento del danno nel rispetto del criterio proporzionale come disciplinato dall'art. 1907 del codice civile.

21.2 Polizza "All Risks" beni degli Espositori (con esclusione rischio Terrorismo e Sabotaggio) - L'Organizzatore e Fiera Milano richiedono che le merci, i macchinari, i materiali di allestimento e le attrezzature portati e/o utilizzati dagli espositori nel Quartiere Fieristico siano coperti da polizza assicurativa del tipo "All Risks" (tutti i rischi), con rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti di Terzi, ivi compresi Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano S.p.A., Società ad esse collegate, l'Organizzatore e i terzi comunque interessati all'organizzazione della Manifestazione.

Tale copertura assicurativa viene messa a disposizione per il tramite di Fiera Milano per un capitale di Euro 25.000,00, al costo di Euro 90,00 + IVA, ove applicabile, che verrà addebitato nella fattura di saldo del canone di partecipazione di parte di Ge.Fi. S.p.A.

È data la possibilità agli Espositori di incrementare il capitale automaticamente prestato, tramite compilazione e sottoscrizione dell'apposito formulario "INS" scaricabile dai formulari on-line. È prevista nella copertura la pattuizione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, in caso di furto, con un minimo di Euro 250,00 e con raddoppio di tali importi per le segnalazioni presentate dopo la chiusura della Manifestazione. Qualora un Espositore, per la garanzia su merci, macchinari, materiali di allestimento e attrezzature portati e/o utilizzati nel Quartiere Fieristico, disponga di propria assicurazione "All Risks", valida per Fiere e Mostre, con clausola di rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti di Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano S.p.A., Società ad esse collegate, l'Organizzatore e i Terzi comunque interessati all'organizzazione della Manifestazione, detto Espositore sarà comunque tenuto a compilare e a restituire firmato l'apposito formulario "INS", allegato ai formulari on-line, accompagnato da dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante proprio e della Compagnia assicuratrice che i beni suddetti sono coperti con garanzia "All Risks" in misura non inferiore a quella prevista dal presente Regolamento Generale, come da fac-simile incluso nel formulario medesimo. In tal caso si procederà allo storno dell'importo precedentemente addebitato.

22. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - LIMITAZIONI RESPONSABILITÀ

22.1 Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi - A questa assicurazione provvederà automaticamente Fiera Milano per tutti gli Espositori, facendoli rientrare senza alcun onere nella propria polizza generale, che prevede un massimale non inferiore ad Euro 100.000.000,00 (cento milioni).

22.2 Limitazioni di responsabilità - L'Espositore con la sottoscrizione della Domanda di Ammissione, accetta di sollevare Fiera Milano e l'Organizzatore da qualsiasi responsabilità per danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati etc. Anche per i danni diretti, ciascun Espositore accetta che Fiera Milano e l'Organizzatore limitino la propria responsabilità ai valori dichiarati delle merci presenti nel Quartiere Fieristico per la Manifestazione. A tal fine, farà fede la dichiarazione di valore di cui all'Art. 22.1 che precede.

23. DANNI AGLI STAND

23.1 Gli Espositori sono tenuti all'osservanza delle norme di legge in vigore e delle altre norme di cui al Regolamento Tecnico (come definito al successivo art. 26.2) per l'uso delle strutture e degli impianti tecnici.

23.2 Gli stand devono essere restituiti nelle condizioni in cui erano al momento della consegna agli Espositori. Tutte le spese di messa in ripristino sono a carico di questi ultimi.

23.3 È vietato manomettere, modificare o rimuovere le strutture di allestimento fornite dall'Organizzatore, con particolare riguardo ai fascioni superiori degli stand. In caso di violazione di tale divieto, l'Espositore è tenuto a corrispondere tutte le spese di ripristino delle strutture e lo stesso potrà essere escluso dalle edizioni successive della Manifestazione.

24. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO E NORME SUPPLEMENTARI

24.1 L'Organizzatore si riserva di stabilire - anche in deroga al presente Regolamento - norme giudicate opportune a meglio regolare il funzionamento della Manifestazione e i servizi inerenti. Tali norme hanno valore equipollente al presente Regolamento e ne divengono parte integrante.

24.2 Gli Espositori si impegnano sin da ora a rispettare le norme di ordine pratico (orari d'ingresso; porte di ingresso; ecc. ... di seguito le "Avvertenze per gli Espositori") che l'Organizzatore trasmette loro in prossimità della data della Manifestazione.

25. DIVIETI DIRITTO DI RITENZIONE E PENALE

25.1 È in generale vietato comportarsi in modo da arrecare pregiudizio, disturbo o danno al regolare svolgimento della Manifestazione e ai suoi scopi.

Fatti salvi altri divieti di cui al Regolamento, è tassativamente proibito:

- I)** la messa in azione di macchinari o attrezzature senza l'autorizzazione dell'Organizzatore;
 - II)** la distribuzione di materiale informativo o pubblicitario e l'esposizione di manifesti all'esterno del proprio stand;
 - III)** ogni forma di pubblicità visiva e/o sonora all'esterno degli stand, ivi compresa quella ambulante nelle corsie, nei viali e nelle adiacenze del quartiere espositivo. All'interno degli stand è consentito l'utilizzo di videoregistratori per la presentazione dei prodotti esposti, previa autorizzazione dell'Organizzatore;
 - IV)** l'esposizione, anche all'interno degli stand, di cartelli o manifesti riguardanti concorsi indetti da enti, organizzazioni, stampa di informazione o specializzata, salvo specifica autorizzazione scritta dell'Organizzatore;
 - V)** l'esposizione all'interno e/o all'esterno dello stand di immagini o prodotti di qualsivoglia genere che offendano la pubblica decenza, la Manifestazione o l'Organizzatore;
 - VI)** qualsiasi tipo di fonte luminosa pulsante o variabile;
 - VII)** riprese fotografiche e/o televisive e produzione di disegni all'interno dell'area espositiva senza apposita autorizzazione rilasciata dall'Organizzatore. Quest'ultimo è espressamente autorizzato a fotografare gli esterni e particolari degli interni di qualsiasi stand, ivi incluso l'Espositore e tutte le persone allo stesso legate da rapporto lavorativo (quali, a mero titolo esemplificativo, collaboratori, rappresentanti, agenti, dipendenti, fornitori e tecnici) che dovessero trovarsi al loro interno e ad usare le relative riproduzioni, senza che possa essere esercitata alcuna rivalsa nei suoi confronti;
 - VIII)** la permanenza negli stand o nel Quartiere Fiera Milano durante le ore di chiusura;
- 25.2** È vietato occupare con i propri prodotti qualsiasi spazio al di fuori di quello previsto dal documento di assegnazione dello stand.
- 25.3** L'Organizzatore si riserva la facoltà di autorizzare sconfini di merce di ciascuno stand, solo una volta verificato che la larghezza delle corsie sia tale da garantire il rispetto delle norme di sicurezza e antincendio e previo pagamento degli spazi occupati secondo i prezzi al metro quadro previsti da questo Regolamento.
- 25.4** In caso di violazione dell'articolo 25.2 l'Organizzatore effettuerà l'immediata chiusura dello stand, la rimozione di tutti i prodotti in esso contenuti e si riserva sin da ora di applicare una penale pari al valore dello stand.
- 25.5** È inoltre vietata la permanenza negli stand o nel Quartiere Fiera Milano di prodotti e/o materiali lasciati incustoditi oltre il periodo di smontaggio degli stand. Scaduto tale termine, l'Organizzatore ha diritto di ritenere tali prodotti e/o materiali finché non saranno corrisposte le spese di custodia e tutte le somme eventualmente ancora dovute. Decorsi 15 giorni dalla fine della Manifestazione, l'Organizzatore si riserva il diritto di vendere la merce trattata nelle forme previste dall'art. 2797 c.c.-

26. SICUREZZA - NOMINA DEL RESPONSABILE

26.1 Ogni Espositore è tenuto alla più scrupolosa osservanza dell'intero sistema normativo vigente, in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, e della normativa giurisprudenziale, previdenziale e assistenziale per tutto il periodo di durata della Manifestazione, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio degli allestimenti dei posteggi ed ogni altra attività connessa.

26.2 L'Espositore, inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto, durante il montaggio e lo smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il regolamento tecnico (di seguito il "Regolamento Tecnico"; Allegato 2) consultabile sul sito www.fieramilano.it sotto la voce "Calendario Fiere" nel link alla Mostra. Ai sensi e per gli effetti del precedente art. 3.2, detto Allegato è parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

26.3 Il Regolamento Tecnico contiene, fra l'altro, regole cautelari in materia di sicurezza di mostra (prevenzione incendi, impianti elettrici, protezione ambientale, ecc.), con esclusione delle norme di sicurezza specifiche riguardanti le attività svolte dall'Espositore o appaltate da questi alle imprese esecutrici (attività di montaggio e smontaggio stand e attività connesse) la cui verifica ed osservanza rimane in capo all'Espositore medesimo. I comportamenti non conformi alle normative di sicurezza sopra richiamate, in particolare quando possono influire sulla sicurezza generale dei padiglioni e dei terzi presenti, potranno essere oggetto di intervento da parte di Fiera Milano e comportare, con comunicazione a Ge. Fi. la disattivazione immediata delle utenze erogate al posteggio o la chiusura immediata dello stesso.

26.4 Qualsiasi altra conseguenza che dovesse derivare dall'inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è unicamente addebitabile alla responsabilità dell'Espositore e delle Imprese da questo incaricate.

L'Espositore è responsabile della conformità alla norme vigenti di tutto quanto realizzato a sua cura nel proprio posteggio in ordine ad allestimenti, strutture, impianti, prodotti esposti, ecc.

26.5 Ogni Espositore è tenuto alla nomina del "Referente per la manifestazione" (di seguito "Referente per la manifestazione"), figura che, ai fini della sicurezza, assume nei confronti di tutti i soggetti eventualmente interessati ogni responsabilità connessa alle attività svolte per conto dell'Espositore per tutta la durata della permanenza nel quartiere fieristico. A discrezione dell'Espositore, e sotto sua completa responsabilità, il "Referente per la manifestazione" può anche essere persona fisica diversa in ciascuna delle tre fasi già richiamate (allestimento, Manifestazione, smontaggio).

26.6 Il nominativo del Responsabile e relativi numeri di telefono di reperibilità, devono essere indicati sulla Domanda di Ammissione. Eventuali variazioni o integrazioni devono essere comunicate a Fiera Milano e all'Organizzatore prima dell'inizio dei lavori di mobilitazione per l'allestimento del posteggio e prima dell'ingresso dei materiali nel quartiere di Fieramilano.

26.7 L'accesso al posteggio da parte delle Imprese che operano per conto di Fiera Milano per l'erogazione di servizi avviene solo in presenza del "Referente per la manifestazione" e dopo sua autorizzazione. Detto consenso non è necessario per il personale addetto alla sorveglianza e alla sicurezza del Quartiere Fiera Milano.

26.8 L'Espositore garantisce, con la sottoscrizione del Regolamento, la conformità alla normativa vigente dell'allestimento dello stand e di ogni impianto ivi contenuto. Lo stesso esonera l'Organizzatore e Fiera Milano da ogni responsabilità, tenendolo manlevato ed indenne, da eventuali azioni di terzi per danni che detti allestimenti o impianti possano eventualmente aver causato.

27. TRASMISSIONI SONORE E ALTOPARLANTI

27.1 La riproduzione di musica nello stand è consentita solo previa autorizzazione dell'Organizzatore il quale verificherà preventivamente il contenuto della musica che si intende diffondere e determinerà il volume di riproduzione della stessa

27.2 Salvo quanto previsto dal precedente articolo 27.1, la riproduzione sonora potrà essere effettuata solo a condizione che:

- (I)** non arrechi disturbo e
- (II)** l'Espositore abbia provveduto ad assolvere agli obblighi di legge per il pagamento dei relativi diritti presso SCF - (Società Consortile Fonografici S.p.A., Milano via Leone XIII, 14) oltre che al pagamento dei diritti SIAE.

27.3 In caso di violazione delle prescrizioni e dei divieti di cui ai precedenti artt. 27.2 (I) e 27.2 (II), l'Organizzatore potrà far chiudere lo stand e chiedere il pagamento di una penale da un minimo di euro 300,00 (trecento/00) a un massimo di euro 1.000,00 (mille/00) in ragione della gravità e della durata della violazione."

27.4 Fiera Milano può utilizzare gli altoparlanti installati nel quartiere fieristico per comunicazioni ufficiali o in caso di emergenza.

28. TUTELA DEL DIRITTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE - SIAE

28.1 L'Organizzatore è esonerato da qualsivoglia responsabilità nel caso l'Espositore violi i diritti in materia di proprietà intellettuale (diritto d'autore, diritto di marchi e/o brevetto).

28.2 In caso di distribuzione di supporti fonovideografici o multimediali contenenti opere o parti di opere dell'ingegno protette ai sensi della Legge 22.4.1941 n. 633, l'Espositore deve preventivamente assolvere al pagamento dei diritti d'autore, nonché gli oneri connessi alla vidimazione dei supporti, ai sensi dell'art. 181/bis della stessa legge. L'utilizzo abusivo delle opere dell'ingegno, nonché l'assenza del bollino SIAE sui menzionati supporti sono penalmente sanzionati, a norma degli artt. 171 e seguenti Legge 633/41.

29. FORZA MAGGIORE

29.1 In caso di forza maggiore, o comunque per motivi indipendenti dalla volontà dell'Organizzatore, la data della Manifestazione può essere cambiata o la Manifestazione può venire del tutto soppressa.

29.2 In quest'ultimo caso, l'Organizzatore, assolti gli impegni verso terzi e coperte le spese di organizzazione a qualsiasi titolo effettuate, ripartisce tra gli Espositori, in proporzione alle somme dovute per i metri quadri sottoscritti, le somme residue, nei limiti dell'anticipo già corrisposto dal singolo Espositore. Le somme eventualmente residue verranno restituite proporzionalmente agli Espositori.

29.3 Sempre in caso di soppressione della Manifestazione per cause di forza maggiore, le spese per impianti e/o installazioni speciali eseguiti su ordinazione degli Espositori dovranno da questi essere integralmente rimborsate.

29.4 Gli Espositori esonerano l'Organizzatore e Fiera Milano da responsabilità per eventuali danni, di qualsivoglia tipo, che l'Espositore abbia riportato a causa della soppressione della Manifestazione per forza maggiore.

30. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'ESPOSITORE

30.1 I dati forniti dall'Espositore tramite la Domanda di Ammissione saranno trattati ai sensi del c.d. Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, in G.U. 29/07/2003) sia in forma scritta, sia elettronica dal personale incaricato, che potrà avere accesso ai soli dati necessari alla gestione delle attività del servizio richiesto. I dati saranno conservati per il tempo necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. Potranno venire a conoscenza dei dati personali dell'Espositore gli incaricati di segreteria interni, di commercializzazione di beni e servizi, incaricati della contabilità e fatturazione nonché gli incaricati della gestione e manutenzione dei sistemi di elaborazione. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi se non per i necessari adempimenti contrattuali, per operazioni di natura amministrativa (fatturazione), statistica (in forma anonima), promozionale (catalogo e informazioni per il pubblico e la stampa) e marketing o per obblighi di legge.

30.2 Con la sottoscrizione della Domanda di Ammissione l'Espositore autorizza l'Organizzatore a trattare i dati forniti con le modalità suddette. Sono infine riconosciuti agli Espositori i diritti di cui all'art. 7 del D. lgs n. 196/2003; in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento, Gabriele Alberti, Amministratore Delegato di Ge.Fi. S.p.A. (Viale Achille Papa, 30 - 20149 Milano, tel. 02-31.911.911 - fax 02.31.911.920- e-mail: artigianoinfiera@gestionefiere.com).

30.3 I dati personali dell'Espositore sono trattati anche da Fiera Milano (anch'essa quale il titolare del trattamento) per l'esecuzione degli obblighi relativi alla partecipazione alla Manifestazione, alla fornitura dei relativi servizi e ai connessi adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, secondo le modalità e nei limiti indicati nella Domanda e nel presente Regolamento. I predetti dati sono necessari e in loro assenza non sarebbe possibile gestire la partecipazione dell'Espositore alla Manifestazione e fornire i correlati servizi. I dati sono utilizzati, con modalità coerenti con gli scopi sopra indicati e anche mediante ausilio di strumenti elettronici, da strutture e personale a ciò incaricato da Fiera Milano e dagli altri soggetti (fornitori o tecnici) a cui i dati sono comunicati

esclusivamente per attività o servizi relativi allo svolgimento della Manifestazione.

30.4 Alcuni dati (es.: denominazione, recapiti, attività, ecc. ...) potranno essere inoltre utilizzati da Fiera Milano per attività e comunicazioni, anche via e-mail, di carattere promozionale, pubblicitario o commerciale nei confronti dell'Espositore. A tal fine, potranno essere comunicati anche a società che collaborano con l'Organizzatore, a società del Gruppo Fiera Milano, ad altri espositori, fornitori ed operatori economici, nell'U.E. e all'estero, nonché diffusi attraverso la pubblicazione, anche per via telematica, dei cataloghi delle Manifestazione. L'Espositore potrà in qualunque momento rivolgersi a Fiera Milano, per richiedere eventualmente di consultare o rettificare i propri dati personali o di opporsi al loro trattamento (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali).

31. LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

31.1 Al presente regolamento si applica la legge italiana.

31.2 Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione del presente Regolamento sarà competente il Foro di Milano. Il testo ufficiale del Regolamento Generale è quello redatto in lingua italiana.

32. DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001

L'Organizzatore adotta il modello organizzativo consultabile sul sito www.gestionefiere.com in conformità di quanto disposto dalla normativa indicata.

33. REGIME IVA ESTERO

Ai sensi del DPR 633 del 26/10/72 (normativa Iva) dall'articolo 7 all'articolo 7 septies dal 1 gennaio 2013 le prestazioni di servizi inerenti la partecipazione in Italia a fiere da parte di società straniere (con esclusione di soggetti privati o enti che svolgano esclusivamente attività istituzionale) residenti nell'Unione Europea, o anche al di fuori di essa, NON E' PIU' SOGGETTA all'imposta sul valore aggiunto (IVA) a condizione, imprescindibile, che dette società comunichino PRIMA dell'emissione dei documenti contabili il numero di partita IVA o codice identificativo della stessa società.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 Repertorio Merceologico

Allegato 2 Regolamento Tecnico consultabile sul sito www.fieramilano.it sotto la voce "Calendario Fiere" nel link alla Mostra

Allegato 3 Condizioni di attivazione della piattaforma AF "MAKE HAND BUY"

L'Espositore, dopo attenta lettura, dovrà approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., nella Domanda di Ammissione, i seguenti articoli:

4 ("Requisiti di ammissione"); 5 ("accettazione del Regolamento Generale, presentazione della Domanda di Ammissione e mancata accettazione della domanda di ammissione"); 6 ("I Prodotti Esposti"); 9 ("Canone e Quota d'iscrizione"); 10 ("Termini di pagamento, mancato pagamento della quota di iscrizione, del canone e/o del conguaglio - clausola risolutiva espressa - tracciabilità dei flussi finanziari"); 14 ("Divieto di cessione - Penale"); 15 ("Recesso dell'Espositore e Penale"); 16 ("Mancato o ritardato arrivo"); 17 ("Sistemazione e allestimento degli stand"); 19 ("Catalogo ed attivazione vetrina virtuale sulla piattaforma AF "MAKE HAND BUY"); 21 ("Dichiarazione di valore - assicurazioni"); 22 ("Responsabilità civile verso terzi - limitazioni di responsabilità"); 23 ("Danni agli stand"); 24 ("Modifiche del Regolamento e norme supplementari"); 25 ("Divieti, diritto di ritenzione e penale"); 26 ("Sicurezza - nomina del Responsabile"); 28 ("tutela del diritto in materia di proprietà industriale e intellettuale - SIAE"); 29 ("Forza maggiore"); 30 ("Informativa sul trattamento dei dati personali dell'Espositore"); 31 ("Legislazione applicabile e Foro competente"); 33 ("Regime IVA estero")

REPERTORIO MERCEOLOGICO

1 OGGETTISTICA E ARTICOLI DA REGALO

- 1.1 Ceramica
- 1.2 Legno
- 1.3 Ferro e rame
- 1.4 Tessuto
- 1.5 Carta e cartone
- 1.6 Marmo e pietre dure
- 1.7 Vetro
- 1.8 Argento
- 1.9 Altri materiali

2 ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI

- 2.1 in pelle
- 2.2 in tessuto
- 2.3 in maglia
- 2.4 in altri materiali
- 2.5 bigiotteria
- 2.6 pelletteria
- 2.7 pellicceria

3 ARREDAMENTO E COMPLEMENTI D'ARREDO

- 3.1 Mobili
- 3.2 Soprammobili
- 3.3 Tende e tappeti
- 3.4 Quadri
- 3.5 Cornici
- 3.6 Sculture
- 3.7 Lampade e illuminazione
- 3.8 Articoli per la tavola e la cucina
- 3.9 Biancheria per la casa

4 OREFICERIA E GIOIELLERIA

- 4.1 Oro e argento
- 4.2 Corallo
- 4.3 Pietre Dure

5 ARTICOLI SPORTIVI

6 PRODOTTI ENOGASTRONOMICI (V. ART. 4. G DEL REGOLAMENTO GENERALE)

- 6.1 Vini e bevande alcoliche
- 6.2 Salumi
- 6.3 Conserve
- 6.4 Paste alimentari fresche e secche
- 6.5 Dolciumi
- 6.6 Formaggi
- 6.7 Altri prodotti alimentari

7 PRODOTTI BIOLOGICI E NATURALI

8 SERVIZI PER LA PERSONA, LA CASA E LE IMPRESE

- 8.1 Restauro
- 8.2 Decorazione
- 8.3 Falegnameria
- 8.4 Carpenteria
- 8.5 Tappezzeria
- 8.6 Fotografia
- 8.7 Riparazioni elettriche installazione impianti
- 8.8 Cure estetiche
- 8.9 Altri servizi

9 ISTITUZIONI PER L'ARTIGIANATO

10 STAMPA DI SETTORE

11 LA CASA INNOVATIVA (CLIMATIZZAZIONE, CASA ECOLOGICA, SICUREZZA E SISTEMI DI ACCESSO, DOMOTICA)

12 ECONAVIGARE (NAUTICA ARTIGIANALE E SUOI ACCESSORI)

13 RISTORANTE

14 TURISMO